

# Comune di Alassio

Provincia di Savona

---

## Il Revisore Unico dei Conti

### Verbale n.25 del 13/12/2023

**Oggetto:** Parere del Revisore dei conti sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. all'oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2022 di cui all'art. 20, c. 1, del D.Lgs. n. 175/2016. Relazione sullo stato di attuazione del precedente Piano di razionalizzazione di cui alla deliberazione C.C. n. 83 del 29/12/2022 ex art. 20, c.4, del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP).".

#### IL REVISORE

VISTO il *Documento Unico di Programmazione – DUP 2023/2025*, approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 37 del 28/07/2022, integrato con la Nota di aggiornamento al DUP 2023/2025, con la deliberazione consiliare n. 6 del 20/02/2023;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20/02/2023, con la quale si è approvato il *Bilancio di previsione 2023/2025*, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 16/01/2023, con la quale si è approvato il PEG provvisorio 2023/2024, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 24/02/2023, con la quale si è approvato il PEG 2023/2025, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTO il *Rendiconto 2022*, approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 19 del 29/03/2023;

VISTO:

- l'art. 239 del Tuel sulle funzioni e i compiti dell'organo di revisione;
- l'art. 175 (variazioni di bilancio) del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 34 del Regolamento di Contabilità che tratta le "*Variazioni del BPF (art. 175, cc. 5-bis e 5-quater, D.Lgs. 267/00)*";
- che dall'art. 103 all'art. 109 del Regolamento di Contabilità dell'Ente sono disciplinate le attribuzioni dell'organo di revisione economico finanziario;

VISTO:

- il testo della proposta di deliberazione n. 90 del 16/11/2022 riguardante la Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2022 di cui all' Art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016;

- il parere preventivo e favorevole riguardo la regolarità amministrativa e tecnica dell'atto, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

#### CONSIDERATO:

Secondo la disciplina transitoria del Testo unico delle società partecipate l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20.

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un *Piano di razionalizzazione delle società partecipate*, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.lgs. n.175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

Secondo la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017) la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.

Considerato altresì la raccomandazione dell'ANCI (cfr. *Linee guida del giugno 2017*) nonché la deliberazione n. 3/2018 della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, a favore del parere del Revisore.

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge con un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali, pertanto nell'attività di collaborazione con il consiglio comunale, si esprime sulla realizzabilità del piano senza toccare il tema della discrezionalità politica.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del *Piano di razionalizzazione e revisione periodica delle partecipate* con riferimento al 31 dicembre 201, la coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.lgs. n. 175/2016.

#### CONSEGUENTEMENTE

Per quanto di sua competenza esprime parere favorevole, in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione n. 90 del 16/11/2023.

**invita l'Ente**

- a concludere l'acquisto delle quote della società Marina di Alassio srl, al fine di dare adempimento alla prescrizione di cui all'art. 17, comma 1 del T.U.S.P.;
- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle relative spese;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio comunale, attuando le opportune scelte qualora emergessero diseconomie durante la gestione.

Addì, 13/12/2023

**Il Revisore Unico dei Conti**

Rag. Paolo COVRE



